DECISIONE N. 1478/84/CECA DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1984

che modifica la decisione n. 527/78/CECA riguardante il divieto d'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

considerando che, con decisione n. 527/78/CECA [1], modificata da ultimo dalla decisione n. 952/84/CECA [2], la Commissione ha vietato l'allineamento sulle offerte dei prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi;

considerando che la Commissione ha concluso un accordo con la Norvegia, la Svezia, l'Austria, la Finlandia e la Spagna; che è pertanto necessario inserire detti paesi nell'allegato della decisione precisando i prodotti siderurgici contemplati nel relativo accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione n. 527/78/CECA sono aggiunti i punti indicati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1984.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 73 del 15. 3. 1978, pag. 16.
[2] GU n. L 97 del 7. 4. 1984, pag. 8.

ALLEGATO

11. NORVEGIA

Per i prodotti siderurgici per i quali sono stati fissati prezzi di orientamento, prezzi minimi e prezzi di base nelle seguenti Gazzette ufficiali :

— GU n. L 370 del 29 dicembre 1982, pagina 15 (prezzi di orientamento),
— GU n. L 373 del 31 dicembre 1983, pagina 1 (prezzi minimi),
— GU n. L 321 del 17 novembre 1982, pagina 1 (prezzi di base),
— GU n. L 37 dell'11 febbraio 1984, pagina 3 (prezzi di base),

ad eccezione del ferro-manganese di cui alla sottovoce 73.02 A I della tariffa doganale comune (1).

12. SVEZIA

Per i prodotti siderurgici per i quali sono stati fissati prezzi di orientamento, prezzi minimi e prezzi di base nelle seguenti Gazzette ufficiali :

— GU n. L 370 del 29 dicembre 1982, pagina 15 (prezzi di orientamento),
— GU n. L 373 del 31 dicembre 1983, pagina 1 (prezzi minimi),
— GU n. L 321 del 17 novembre 1982, pagina 1 (prezzi di base),
— GU n. C 37 dell'11 febbraio 1984, pagina 3 (prezzi di base),

ad eccezione del ferro-manganese di cui alla sottovoce 73.02 A I della tariffa doganale comune (1).

13. AUSTRIA

Per i prodotti siderurgici per i quali sono stati fissati prezzi di orientamento, prezzi minimi e prezzi di base nelle seguenti Gazzette ufficiali :

— GU n. L 370 del 29 dicembre 1982, pagina 15 (prezzi di orientamento),
— GU n. L 373 del 31 dicembre 1983, pagina 1 (prezzi minimi),
— GU n. L 321 del 17 novembre 1982, pagina 1 (prezzi di base),
— GU n. C 37 dell'11 febbraio 1984, pagina 3 (prezzi di base).

14. FINLANDIA

Per i prodotti siderurgici per i quali sono stati fissati prezzi di orientamento, prezzi minimi e prezzi di base nelle seguenti Gazzette ufficiali :

— GU n. L 370 del 29 dicembre 1982, pagina 15 (prezzi di orientamento),
— GU n. L 373 del 31 dicembre 1983, pagina 1 (prezzi minimi),
— GU n. L 321 del 17 novembre 1982, pagina 1 (prezzi di base),
— GU n. C 37 dell'11 febbraio 1984, pagina 3 (prezzi di base).

15. SPAGNA

Per i prodotti siderurgici CECA elencati nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci 73.01, da 73.06 a 73.13 incluse, 73.15 e 73.16, fatta eccezione delle sottovoci : 73.15 A I b) 2, 73.15 A V b) 1, 73.15 B I b) 2 bb), cc), dd) e ee), 73.15 B V b) 1 bb), 73.15 B V b) 2 bb), 73.15 B VII b) 1 aa) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 bb) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 cc) 22 e 33, 73.15 B VII b) 2 bb) 22 e 33.

(1) GU n. L 313 del 14. 11. 1983.